

Ordinanza n. 291/50

IL SINDACO

VISTO l'art.50 comma 7 del D.Lgs.267/00;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.198 del 18.7.2005, relativa alla disciplina dell'orario di apertura e chiusura delle attività commerciali del settore alimentare e non;

PRESO ATTO che l'art.12, comma 1, del D.Lgs.114/98 e l'art.19 L.R.1/00 in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio stabiliscono che nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva e, nei casi stabiliti dai comuni, la mezza giornata di chiusura settimanale;

CONSIDERATO che l'Isola di Ischia rientra nell'area funzionale sovracomunale 4 ed è riconosciuta ai sensi del comma 6 dell'art.19 della L.R.1/2000 l'economia turistica per tutto l'anno;



ORDINA

Gli esercizi di vendita al dettaglio alimentare e non alimentare hanno facoltà di non osservare la chiusura domenicale, festiva nonché la mezza giornata di chiusura infrasettimanale per l'intero periodo dell'anno così come precedentemente stabilito dall'ordinanza n.198/05.

L'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando il limite delle tredici ore giornaliere.

E', altresì, fatto obbligo all'esercente di esporre, in modo visibile anche all'esterno degli esercizi, apposito cartello indicante gli orari di apertura e chiusura del proprio esercizio preventivamente comunicato all'Ufficio Attività Produttive.

Ogni precedente ordinanza in contrasto con la presente è revocata.

29 NOV. 2010

Il Sindaco
Ing. Giuseppe Ferrandino

